



DECRETO 14 novembre 1995 n.123 (pubblicato il 24 novembre 1995)

**RATIFICA DECRETO SETTEMBRE 1995 N. 110 "RICONOSCIMENTO GIURIDICO
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato in data 14 novembre 1995 il Decreto Reggenziale
29 settembre 1995 n.110 apportando emendamenti, per cui il testo definitivo del Decreto è il
seguinte:**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.22 dell'11 settembre 1995;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi dell'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28, è accordato il riconoscimento giuridico dell'Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, retto dallo Statuto che si allega al presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 1995/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Piero Natalino Mularoni- Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI

PSICOLOGO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE OGGETTO DELLA PROFESSIONE

- Art. 1 -

(Costituzione dell'Ordine ed istituzione dell'Albo)

E' costituito l'Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n° 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine i laureati in Psicologia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto.

E' istituito l'Albo degli Psicologi della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991, n° 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'Albo gli Psicologi già iscritti all'Ordine che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

- Art. 2 -

(Sede)

L'Ordine degli Psicologi ha sede nella Repubblica di San Marino presso lo studio del Presidente.

L'Albo degli Psicologi è tenuto dall'Ordine degli Psicologi a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 febbraio 1991, n° 28.

- Art. 3 -

(Scopi)

L'Ordine degli Psicologi nella piena autonomia sancita dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28, che disciplina le libere professioni, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

- a) dettare, coordinare e fare applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione di Psicologo;
- b) salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;

- c) attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
- d) vigilare sullo svolgimento della professione, al fine di garantirne la correttezza, e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
- e) adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
- f) agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

- Art. 4 -

(Oggetto della professione)

Formano l'oggetto della professione di Psicologo le attività di carattere socio-sanitario relative alla prevenzione, alla diagnosi, al sostegno ed alla riabilitazione psicologica alla persona, alla famiglia, al gruppo ed alla comunità, nonché gli interventi in ambito psicologico nel sociale. Vengono altresì incluse nella professione le attività di ricerca, di sperimentazione e di didattica nei settori sopra indicati.

TITOLO II

ISCRIZIONE ALL'ORDINE E ALL'ALBO

- Art. 5 -

(Iscrizione all'Ordine)

L'iscrizione all'Ordine degli Psicologi è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.

L'iscrizione all'Ordine degli Psicologi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini sammarinesi o di altro Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
- b) essere residenti in San Marino o ivi domiciliati;
- c) godere dei diritti civili;
- d) essere in possesso della laurea in Psicologia presso un'Università nazionale o straniera ufficialmente riconosciuta;
- e) avere conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione.

Il venir meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.

L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti previsti nel secondo comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

- Art. 6 -

(Iscrizione all'Albo)

L'iscrizione all'Albo, che deve essere soddisfatta per esercitare la libera professione, comporta l'appartenenza all'Ordine, l'accertata inesistenza di condizioni di incompatibilità ed è subordinata, in considerazione del fatto che la libera professione di Psicologo si esplica essenzialmente nella psicoterapia, salvo dimostrazione contraria che nell'eventualità deve essere chiaramente documentata, ad una specifica formazione professionale. La formazione professionale, di cui al comma precedente, è obbligatoria, e si acquisisce dopo il conseguimento della laurea in Psicologia mediante corsi di specializzazione per un totale complessivo di almeno quattro anni, che prevedano un'adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, presso istituti universitari o privati con adeguato riconoscimento. L'attività professionale è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali che non siano attinenti con la professione dello Psicologo.

I pubblici impiegati devono dimostrare che è loro consentito l'esercizio della libera professione. Gli psicoterapeuti non medici devono astenersi da qualsiasi intervento di competenza esclusiva della professione medica. L'Albo è tenuto dall'Ordine.

- Art. 7 -

(Abilitazione)

L'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28.

La Commissione Esaminatrice, composta di tre membri, è nominata fra docenti universitari di materie professionali o fra Psicologi o Psichiatri iscritti ai rispettivi ordini professionali. Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono fare domanda al Consiglio dell'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale post-laurea di cui al punto c dell'art. 4. L'esame, consistente in una prova scritta e in una orale, ha il fine di verificare le conoscenze acquisite nel corso della formazione e del tirocinio. Sia la prova scritta che la prova orale verteranno su uno o più temi concernenti le seguenti materie: a) Psicologia Clinica; b) Psicologia Dinamica; c) Psicopatologia Generale e dell'Età Evolutiva; d) Teorie della Personalità e relative tecniche d'indagine. Durante la prova orale verranno inoltre poste domande relative all'ordinamento e alla deontologia professionali. L'esame ha cadenza annuale. La Commissione Esaminatrice pubblica, almeno quattro mesi prima dell'esame, il programma dettagliato di ciascuna disciplina oggetto dell'esame stesso. Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame. L'abilitazione professionale conseguita in un altro Stato con cui esistono rapporti di reciprocità viene riconosciuta fatti salvi i restanti requisiti.

- Art. 8 -

(Tirocinio)

Coloro che intendono effettuare il tirocinio professionale debbono darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine; alla comunicazione debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d).

Il tirocinio professionale post-laurea deve essere svolto presso una struttura pubblica o privata, presso uno studio professionale o presso qualsiasi altro ambito qualificato la cui attività forma l'oggetto della professione di Psicologo; deve essere chiaramente documentato e la durata non può essere inferiore ai 12 mesi. E' riconosciuto altresì il tirocinio espletato anche al di fuori del territorio nazionale purché siano rispettate le modalità di cui al comma precedente.

TITOLO III

REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

- Art. 9 -

(Doveri generali)

Ciascun iscritto all'Ordine, anche al di fuori dell'esercizio della professione di Psicologo, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

- Art. 10 -

(Rapporto con gli utenti)

a) L'esercizio professionale dello Psicologo è rivolto a qualsiasi utente, senza alcuna discriminazione;

b) s'intende per utente chiunque (singolo, gruppo, organizzazione, istituzione) possa avvalersi in proprio o per tramite di chi ne ha la responsabilità per lui, dell'intervento dello Psicologo;

c) quando committente ed utente non coincidono, la trasmissione di informazioni o relazioni al committente deve ricevere il consenso dell'utente e/o essere preventivamente autorizzata a termine di legge;

d) ogni utente ha diritto di ricevere dallo Psicologo informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi attività psicologica che lo riguardi, soprattutto per quanto concerne la probabile durata, il costo, la metodologia impiegata, i prevedibili cambiamenti e le possibili conseguenze dell'attività medesima; in caso di minori o di casi assimilabili, tale diritto si trasferisce al committente - non utente che ne cura la tutela;

e) lo Psicologo può lavorare per un utente, solo se l'utente è esso stesso committente o comunque consenziente. In caso di minori vale la clausola di cui al comma precedente;

f) lo Psicologo, nel rispetto della vigente normativa giuridica, mantiene il segreto su quanto viene a conoscenza nell'esercizio della professione, salvo consenso dell'utente;

g) ogni forma di rilevazione diretta o strumentale sull'utente ed ogni eventuale utilizzazione di essa è consentita solo previo consenso dell'utente, tranne il caso in cui ricorra un superiore interesse dell'utente stesso;

h) nei diversi ambiti di lavoro lo Psicologo non assume in quanto tali ruoli o funzioni non concernenti la propria professionalità specifica;

i) lo Psicologo si impegna a coltivare la propria formazione permanente per un miglioramento del livello professionale ed a promuovere il piu' alto livello degli studi in campo psicologico;

l) lo Psicologo, per quanto concerne eventuali dichiarazioni verbali o scritte inerenti l'oggetto della sua professionalità, deve rigorosamente attenersi alla conoscenza oggettiva dei fatti ed alle fonti dirette di conoscenza professionale.

- Art. 11 -

(Rapporti con i committenti)

a) Lo Psicologo non accetta committenze di lavoro che pongano interferenze alla sua autonomia professionale o che non si configurino in un rapporto professionale formalizzato;

b) lo Psicologo non accetta altresì committenze di lavoro in contrasto con i principi della sua professione o che richiedano competenze differenti o non specifiche rispetto a quelle personalmente acquisite;

c) lo Psicologo non permette che Psicologi anche se superiori in ordine gerarchico nella organizzazione di appartenenza, decidano delle tecniche o dei metodi che egli utilizza professionalmente: tale scelta e relativo uso competono alla discrezionalità dello Psicologo che ne assume la responsabilità sulla base della propria competenza specifica;

d) il materiale preparato dallo Psicologo nello svolgimento delle sue regolari mansioni su indicazione precisa dell'Ente per cui lavora, è di proprietà dell'Ente. Tale materiale potrà essere reso pubblico dallo Psicologo previa autorizzazione dell'Ente e rispettosa attribuzione dei meriti;

e) il materiale tratto indirettamente dalle attività svolte presso un Ente o per conto di un Ente, di cui lo Psicologo è in diritto di assumersi personalmente la responsabilità, potrà essere pubblicato indicando che l'Ente declina ogni responsabilità al riguardo;

f) lo Psicologo ha il dovere di rendere note alla propria comunità le operazioni che denotano come scientifica la propria attività. Egli non deve accettare una committenza che non permetta di rendere pubbliche e controllabili le proprie operazioni.

- Art. 12 -

(Rapporti con i colleghi)

a) Lo Psicologo non offre servizi professionali ad utenti per cui già lavora un altro collega, se non previo accordo con quest'ultimo;

b) lo Psicologo evita qualsiasi comportamento volto a sottrarre indebitamente committenti ad altro collega;

c) lo Psicologo non riceve né offre percentuali, rimborsi o altre forme di remunerazione per il passaggio di committenti a/da altri colleghi;

d) lo Psicologo tende a definire quanto piu' possibile le proprie competenze nell'ambito dei differenti settori professionali, indirizzando eventualmente l'utente - committente al collega piu' specificatamente competente;

e) nel rapporto con i componenti l'équipe di lavoro, lo Psicologo si mantiene negli ambiti professionali di sua competenza, nel rispetto del principio delle reciproche competenze.

- Art. 13 -

(Rapporti con l'Ordine)

a) Lo Psicologo si comporta in modo congruente con la dignità professionale e civile concorrendo a denotare e connotare positivamente l'immagine della psicologia e del ruolo professionale;

b) le attività di propaganda, di promozione e/o pubblicitarie in generale devono essere contenute entro i limiti della serietà scientifica e professionale, in particolare evitando di suscitare illusioni, speranze o timori ingiustificati;

c) nel proprio lavoro professionale e di ricerca lo Psicologo avrà cura di non ledere la libertà e la dignità umana.

- Art. 14 -

(Tariffe professionali)

I professionisti di cui alla presente legge, hanno diritto oltre al rimborso per le spese sostenute, al compenso dell'opera svolta in misura adeguata all'entità e rilevanza della prestazione ed al decoro della professione. La misura del compenso è determinata da apposita tariffa emanata per ogni singola professione, con approvazione del Dicastero della Giustizia ed emanata con Decreto Reggenziale, su proposta della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, sentito il parere dei singoli Ordini o Collegi interessati. La tariffa ha validità biennale, ma conserva validità anche dopo la scadenza in mancanza di espressa modifica ed aggiornamento. La Commissione Nazionale delle Libere Professioni, su proposta dei singoli Ordini o Collegi può determinare aggiornamenti automatici biennali in base alle variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita. La tariffa comprende, in apposite voci, il compenso per le singole prestazioni ed indica, se del caso, i criteri generali per la sua applicazione: il compenso è fissato, ove la natura delle prestazioni lo consenta, determinandone la misura minima e quella massima applicabile in concerto. Il compenso indicato dalla tariffa è vincolante sia per il professionista che per il committente, privato o pubblico: le misure minime e massime determinate dalla tariffa costituiscono limite comunque inderogabile.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ORDINE

- Art. 15 -

(Organi)

Sono organi dell'Ordine:

1. l'Assemblea;

2. il Presidente;
3. il Consiglio;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche all'interno dell'Ordine sono del tutto gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.

- Art. 16 -

(Assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.

Gli iscritti all'Albo Professionale hanno diritto al voto su ciascun argomento. Gli iscritti all'Ordine ma non all'Albo hanno diritto di partecipare alle assemblee senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni indirizzati agli iscritti, nonché di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

- Art. 17 -

(Competenze dell'assemblea)

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno ed ha le seguenti competenze:

1. discute ed approva il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo;
2. provvede alla elezione dei membri del Consiglio;
3. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
5. discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dal presente Statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.

- Art. 18 -

(Avviso di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nella stessa lettera raccomandata debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Albo richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

Il Consiglio si compone di tre membri, due dei quali devono essere necessariamente iscritti anche nell'Albo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri. Il Consiglio dell'Ordine ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni, con inizio dalla data del rispettivo insediamento, ed i suoi membri possono essere rieletti al termine del triennio.

- Art. 19 -

(Convocazione obbligatoria)

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori o da almeno 2/5 degli iscritti all'Albo e nella domanda vengono indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i 15 giorni successivi alla domanda, il Collegio dei Revisori o gli iscritti all'Albo richiedente possono procedere direttamente alla convocazione.

- Art. 20 -

(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti all'Albo, ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in uguale modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti all'Albo. Tuttavia in altre ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

- Art. 21 -

(Adempimenti iniziali)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, o in caso di impedimento di questi da un iscritto all'Albo eletto tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

- Art. 22 -

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

- Art. 23 -

(Rinnovo delle cariche)

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29, e 30 della Legge 20/02/1991, n° 28.

- Art. 24-

(Consiglio)

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da tre membri.

Partecipano all'elezione del Consiglio tutti gli iscritti all'Albo in regola con il versamento dei contributi (fatte salve le diverse disposizioni di singoli Ordini o Collegi di cui al terzo comma dell'articolo 12 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28). E' ammessa la presentazione di liste contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, purché sottoscritta da un numero di presentatori non candidati almeno pari al doppio dei Consiglieri da eleggere: in presenza di una o più liste, l'elettore esprime il voto nell'ambito delle liste stesse e con preferenze nel limite dei due terzi dei consiglieri da eleggere anche se appartenenti a liste diverse ovvero non inclusi in alcuna lista. Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

- Art. 25 -

(Poteri e competenze del Consiglio)

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge 20/02/1991 n° 28, e può fare tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento degli scopi dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che dalla Legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) provvede alla tenuta dell'Albo, disponendo le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti;
- b) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;
- c) vigila sull'uso del titolo professionale e svolge le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo;
- e) fissa i principi deontologici da osservare nell'esercizio della professione;
- f) promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, nonché all'esame degli argomenti di interesse professionale;
- g) può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;
- h) propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali ed il loro aggiornamento;
- i) esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;
- l) delibera la convocazione dell'assemblea dell'Ordine a norma della presente legge e dello Statuto, nonché ogni qualvolta si appalesi opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di iscritti determinato dall'ordinamento professionale;
- m) stabilisce, nei modi indicati dal relativo ordinamento professionale e comunque entro i limiti necessari alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo a carico degli iscritti, della tassa di iscrizione, di quella per il rilascio di certificati, copie e tessere, nonché per il parere sulla liquidazione dei compensi professionali;
- n) interviene per la composizione delle controversie tra iscritti all'albo e tra questi ed i loro committenti;
- o) provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine ed alla gestione finanziaria, compilando annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- p) designa i propri rappresentanti in organismi o Commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

- Art. 26 -

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine, all'Albo e al Registro dei praticanti, la conservazione della documentazione, il rilascio di certificati ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione delle tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine, la tenuta della cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.

- Art. 27 -

(Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con un congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

- Art. 28 -

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

- Art. 29 -

(Deliberazioni del Consiglio)

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare del verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

- Art. 30 -

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.

Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul Bilancio preventivo che su quello consuntivo.

- Art. 31 -

(Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due Revisori effettivi che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti ha luogo con le stesse modalità, in quanto applicabili, di quelle per la elezione del Consiglio.

Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

- Art. 32 -

(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.

I Revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

TITOLO V

AZIONE DISCIPLINARE

- Art. 33 -

(Sanzioni)

Il Consiglio dell'Ordine, quando ritenga esservi luogo a provvedimento, può adottare, in relazione alla natura e gravità del comportamento tenuto dall'iscritto, applicando in quanto possibile il principio di gradualità, le seguenti sanzioni:

- il richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 47 della Legge 20/02/1991 n° 28;

- la censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 48 della Legge 20/02/1991 n° 28;

- la sospensione dell'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 49 della Legge 20/02/1991 n° 28;

- la cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 50 della Legge 20/02/1991 n° 28;

- la radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 51 della Legge 20/02/1991 n° 28.

- Art. 34 -

(Richiamo)

Il richiamo è disposto in caso di infrazione scusabile e di lieve entità: esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell'interessato ai principi di assoluta correttezza e di pieno rispetto dell'etica professionale e nell'avvertimento a non persistere nel comportamento medesimo ed è comunicato al professionista per iscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine. Il richiamo è strettamente personale e non può essere oggetto di divulgazione o pubblicazione. Il provvedimento del richiamo è deliberato senza l'osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare: il professionista tuttavia può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato regolare procedimento disciplinare.

- Art. 35 -

(Censura)

La censura è disposta nel caso di infrazione che, pur se di rilevante entità, non è tale da ledere la dignità del professionista o il decoro della categoria di appartenenza e comporta il convincimento, desunto dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione: essa consiste nel biasimo formale per la mancanza commessa ed è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 37.

- Art. 36 -

(Sospensione)

La sospensione dall'iscrizione all'Albo è disposta nel caso di infrazione grave e tale da ledere la dignità del professionista o il decoro e l'indipendenza della categoria di appartenenza: essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'Albo, per un periodo da un mese a due anni. Nel periodo di sospensione il professionista non partecipa alle manifestazioni della vita associativa dell'Ordine o del Collegio, ed in particolare non gode dell'elettorato attivo e passivo. La sospensione è disposta anche in caso di prolungata morosità del professionista nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine o Collegio di appartenenza.

- Art. 37 -

(Cancellazione)

La cancellazione dall'Albo è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale o il decoro e l'indipendenza della categoria di appartenenza ovvero, dopo aver subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione: la cancellazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione della appartenenza all'Ordine o Collegio professionale. La cancellazione può essere altresì disposta nel caso in cui l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, persista nell'inadempienza ai suoi obblighi contributivi.

- Art. 38 -

(Radiazione)

La radiazione dalla professione è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia riportato con sentenza irrevocabile, condanna per misfatto per un periodo superiore a due anni, alla pena della prigionia, ovvero per lo stesso periodo alla interdizione dai pubblici uffici o alla interdizione dalla professione. Importa, di diritto, la radiazione: la condanna, con sentenza irrevocabile, ad uno dei reati previsti dagli articoli 295, 296, 354, 358, 361 del Codice Penale, qualunque sia la pena applicata in concreto.

- Art. 39 -

(Procedimento)

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 30, 31, 32 e 33 non possono essere adottati se non a seguito di procedimento disciplinare. I singoli ordinamenti professionali determinano le forme e modalità del procedimento disciplinare, assicurando in ogni caso l'osservanza dei principi della proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione commessa, dell'obbligo della contestazione dell'accusa all'interessato e del diritto della difesa da parte di quest'ultimo.

- Art. 40 -

(Azione disciplinare)

Il Consiglio dell'Ordine, ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto all'Albo, dopo aver compiuto una verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del suddetto termine. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

Forma oggetto di valutazione ai fini disciplinari il comportamento tenuto dal professionista sia nell'esercizio della sua attività lavorativa, sia al di fuori di essa, allorché possa recare nocimento alla propria dignità professionale ovvero al decoro e indipendenza della categoria di appartenenza.

Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi addotti dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione prevista.

L'azione disciplinare può essere promossa d'ufficio, su iniziativa dell'autorità giudiziaria ovvero su denuncia di qualsiasi interessato.

Le deliberazioni concernenti sanzioni debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica o presso il domicilio da lui eletto.

- Art. 41 -

(Ricorsi)

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precise indicazioni degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Ove la Commissione non si pronunci entro il termine fissato dal comma che precede, il ricorso si intende accolto.

Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

- Art. 42 -

(Comunicazioni della sanzione agli Organi competenti)

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui alle lettere b), c), d), ed e) del superiore articolo 39, agli interessati, al Dicastero alla Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

- Art. 43 -

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

Il procedimento disciplinare delineato nei precedenti articoli 39, 40, 41 e 42, non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della Legge 20 febbraio 1991, n° 28.

TITOLO VI

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

- Art. 44 -

(Bilancio preventivo e Conto consuntivo)

Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del Bilancio preventivo dell'esercizio futuro e del Conto consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione.

- Art. 45 -

(Redazione del Conto consuntivo)

Il Conto consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.

Le entrate e le uscite debbono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 46 -

(Norme transitorie)

Sono iscritti all'Ordine coloro che al momento della emanazione del Decreto Reggenziale sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione previsti dalla presente Legge e dal Decreto istitutivo, fatta eccezione per l'esame di cui all'articolo 7, che si intende superato:

- con l'esercizio effettivo della professione sia libera che in forma dipendente;
- con dimostrazione debitamente documentata di aver svolto per almeno due anni attività attinenti la psicologia presso Enti, Istituzioni pubbliche, o private in San Marino o in altro Stato con cui esiste rapporto di reciprocità;
- con la certificazione di una formazione professionale post-laurea presso istituti pubblici o privati (legalmente riconosciuti) per un totale complessivo di almeno quattro anni.

Possono altresì iscriversi all'Ordine coloro che al momento dell'emanazione del Decreto Reggenziale sono in possesso della laurea in: Pedagogia, Sociologia, Filosofia o Lettere con Diploma di Specializzazione in Psicologia, almeno biennale, conseguita presso istituzioni universitarie legalmente riconosciute e che documentino di svolgere da almeno due anni attività attinenti alla psicologia presso istituzioni pubbliche o private o che, pur essendo privi di specializzazione, documentino di svolgere da almeno un quinquennio un'attività che forma l'oggetto della professione di Psicologo. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato con deliberazione del Commissario straordinario. E' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo in caso di non accoglimento della domanda.

- Art. 47 -

(Entrata in vigore del presente Statuto)

Il presente Statuto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Reggenziale col quale è concesso il riconoscimento giuridico all'Ordine degli Psicologi.